MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1988

# Art. 5

## Agevolazioni contributive per i contratti di formazione lavoro

1. L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto da imprese artigiane e dalle imprese ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 Nei casi in cui non trova applicazione il comma 1, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 50 per cento.

Versione in vigore dal 27 luglio 1988, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988 |
| Estremi | Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1988 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-finanza-pubblica-per-l-anno-1988/art-5-agevolazioni-contributive-per-i-contratti-di-formazione-lavoro

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it